CAMERA DEI DEPUTATI N. 3425

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(FRACANZANI)

—

Misure fiscali per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali

Presentato il 6 dicembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La riorganizzazione delle strutture produttive imprenditoriali trova un serio ostacolo nell'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze che emergono a seguito del compimento delle operazioni di conferimento di complessi aziendali. Si rende perciò necessario rimuovere tale ostacolo tramite iniziative legislative congiunturali che, in deroga alle vigenti disposizioni, consentano un alleggerimento del prelievo fiscale.

Tale agevolazione trova la sua ragione nell'interesse dell'economia nazionale a facilitare la formazione di strutture maggiormente competitive in relazione alla necessità di operare in mercati « globali ».

Per altro, la necessità di effettuare interventi agevolativi di carattere congiunturale si è presentata anche per il passato. Ne costituiscono esempio quei provvedimenti a carattere settoriale, come la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, riguardante il « trasferimento all'ENEL delle

imprese esercenti le industrie elettriche », e le leggi 10 giugno 1978, n. 295, e 22 ottobre 1986, n. 742, con le quali si sono adeguate alle direttive comunitarie le disposizioni dell'ordinamento italiano relative all'esercizio delle assicurazioni contro i danni e sulla vita. In particolare l'articolo 9 della legge n. 1643 del 1962 ha stabilito l'intassabilità delle plusvalenze realizzate a seguito di fusioni e conferimenti effettuati da imprese interessate al provvedimento di nazionalizzazione dell'energia elettrica. L'articolo 79 della legge n. 742 del 1986 e l'articolo 83 della legge n. 295 del 1978 hanno stabilito a loro volta che i redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di concentrazione non sono assoggettabili all'IRPEG e all'ILOR nell'esercizio in cui si realizza la concentrazione, ma concorrono a formare il reddito imponibile della società apportante nell'esercizio in cui sono realizzate e distribuite. In tale linea si colloca anche il recente disegno di legge concernente il settore del credito.

Esempi di provvedimenti agevolativi generalizzati sono invece offerti dalle leggi 16 dicembre 1977, n. 904, 2 dicembre 1975, n. 576, e 18 marzo 1965, n. 179, che hanno sottratto temporaneamente all'imposizione diretta le plusvalenze realizzate, nell'arco di determinati esercizi, a seguito di conferimenti di aziende o di trasformazioni e fusioni di società.

Nel momento attuale, in previsione degli ormai vicini impegni e scadenze comunitarie, si ritiene auspicabile una soluzione imperniata sulla emanazione di un provvedimento congiunturale generalizzato e non limitato solo ad alcuni particolari settori.

Infatti va sottolineato che la imminente attuazione del mercato unico europeo impone all'industria italiana, nel suo complesso, di accelerare i processi di riorganizzazione sinergica delle sue strutture al fine di competere più vantaggiosamente con le imprese degli altri Paesi. Si ripropongono pertanto i motivi di interesse generale che già in passato, in presenza di analoghe situazioni economiche, avevano consigliato la promozione di interventi agevolativi fiscali. In questa ottica si intuisce come le esigenze di ristrutturazione siano presenti in tutte le strutture imprenditoriali e non solo nei così detti settori strategici (si pensi, ad esempio, ai settori del credito e a quelli ferroviario, aereo e delle telecomunicazioni); e, di conseguenza, anche come gli incentivi fiscali delle operazioni di concentrazione debbano essere generalizzati, seppure contingenti. Non sembra, del resto, accettabile in termini di coerenza e di razionalità il prodursi di singole non coordinate iniziative legislative che la emanazione di settoriali normative incentivanti porterebbe inevitabilmente con sé.

La presente iniziativa si colloca pertanto nel quadro di un'organica politica industriale e fiscale diretta – nella prospettiva della realizzazione del mercato unico europeo – ad agevolare tutte quelle iniziative imprenditoriali di concentrazioni comportanti, come si è detto, il rafforzamento dell'apparato produttivo ed una maggiore competitività delle imprese italiane.

L'agevolazione prevista nel disegno di legge in rassegna tiene conto, ai fini delle imposte sui redditi, oltre che delle esperienze maturate in occasione dell'applicazione delle leggi sopra ricordate, anche dei riflessi sostanziali degli incrementi di valore che si ripercuotono nel sistema tributario in conseguenza delle operazioni di conferimento. È stato perciò previsto che le plusvalenze evidenziate dalle operazioni in questione costituiscono base imponibile limitatamente al 25 per cento del loro ammontare. In applicazione dell'articolo 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tale ammontare concorre alla formazione del reddito, a scelta della società conferente, per l'intero nell'esercizio in cui è stato realizzato o in quote costanti nell'esercizio stesso e in quelli successivi ma non oltre il nono. Per la quota residua dei maggiori valori è invece stabilito il regime della sospensione di imposta, che rinvia la tassazione

al momento nel quale la plusvalenza fuoriesce dall'economia dei soggetti conferenti e cioè quando essa sia stata realizzata, distribuita ai soci, portata a capitale o a copertura di perdite di esercizio. Si realizza in tal modo un equilibrio tra il vantaggio di ordine tributario, che, pur senza comportare alcuna detassazione, alleggerisce considerevolmente la sopportazione dell'onere, e le esigenze di cautela e di certezza del rapporto tributario che devono presiedere alla effettuazione di operazioni di così ampia portata.

Le agevolazioni fiscali riguardano anche il settore delle imposte indirette.

Gli atti di conferimento sono soggetti in misura ridotta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Il controllo sulla rispondenza delle operazioni di ristrutturazione alle finalità perseguite dal provvedimento e all'osservanza delle condizioni che vengono prescritte è attribuito al Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero dei Ministri interessati, nell'ipotesi che l'operazione riguardi imprese a partecipazione statale.

In questa ottica si pongono le disposizioni della presente iniziativa di legge che qui di seguito si passano in rassegna.

Articolo 1. — Con l'articolo 1 viene delineata la disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, delle operazioni di conferimento di aziende, complessi aziendali ed altri beni materiali o immateriali in società già esistenti o da costituire nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie finalizzate a consentire la riorganizzazione delle strutture produttive. In particolare, la incentivazione fiscale si sostanzia nel consentire che il 25 per cento dell'ammontare delle plusvalenze, emergenti in conseguenza delle operazioni di conferimento a valori superiori a quelli fiscalmente riconosciuti per le aziende e i beni trasferiti, concorra alla formazione del reddito imponibile, a scelta della società conferente, per l'intero nell'esercizio in cui è stato realizzato o in quote costanti nell'esercizio stesso e negli ulteriori nove esercizi. Il residuo ammontare delle plusvalenze fruisce di un rinvio della tassazione fino al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, e cioè realizzazione, distribuzione ai soci, imputazione a capitale o utilizzo a copertura di perdite di esercizio. Per il controllo e l'eventuale recupero a tassazione, quando si verificano i presupposti, vengono precisati specifici adempimenti contabili cui le società sono tenute e che condizionano il riconoscimento delle agevolazioni.

Articolo 2. — L'articolo 2 detta talune condizioni necessarie per assicurare che l'operazione sia idonea a perseguire il fine della razionalizzazione delle strutture produttive interessate e del rafforzamento della produzione industriale e quindi per usufruire dei benefici fiscali, stabilendo un parametro dimensionale minimo riferito alla società conferitaria che viene identificato in un capitale sociale, per le nuove società, o in un aumento del capitale sociale, per le società già esistenti, derivante dall'operazione di conferimento di almeno 50 miliardi di lire.

Viene, inoltre, sancito, onde evitare un improprio utilizzo delle agevolazioni, il divieto di operazioni di conferimento tra società tra le quali sussistano vincoli di controllo o di collegamento.

La incentivazione fiscale è subordinata alla verifica delle condizioni sopra indicate, e della idoneità delle operazioni prospettate per il conseguimento degli obiettivi che il provvedimento intende favorire, avuto anche riguardo allo sviluppo industriale dei territori del Mezzogiorno e tenendo conto degli aspetti occupazionali e ambientali. Come in precedenti analoghi testi legislativi, tale verifica è demandata al Comitato interministeriale per la programmazione economica, che decide su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ovvero dei Ministri interessati nel caso che l'operazione riguardi imprese a partecipazione statale). A tal fine le società interessate devono presentare una apposita relazione illustrativa delle modalità delle ri-

strutturazioni e delle motivazioni che ne sono alla base, in rapporto agli obiettivi perseguibili.

In caso di accertamento positivo, la deliberazione CIPE, corredata dalla relazione della società, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi della società stessa relativa al periodo in cui è avvenuto il conferimento.

Articolo 3. — Con l'articolo 3 sono stabilite altre agevolazioni in materia di imposte indirette e precisamente l'applicazione nella misura fissa di lire un milione per l'imposta di registro e per quelle ipotecarie e catastali per le operazioni che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2.

Si prevede altresì che, relativamente alle medesime operazioni, per la determinazione dell'imponibile ai fini INVIM si applicano le disposizioni recate dall'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, così che, ai fini di questa imposta, l'atto del conferimento diviene irrilevante e la tassazione si verificherà alla scadenza del decennio ovvero all'atto dell'eventuale successivo trasferimento, tenendo conto, come valore iniziale, di quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti della società conferente.

Le disposizioni recate dal presente disegno di legge si appalesano catalizzanti per il verificarsi delle operazioni di ristrutturazione che, senza le predette disposizioni agevolative, incontrerebbero oneri tali da dissuadere la loro effettuazione, così che il provvedimento non comporta rinunce ad entrate da parte dei soggetti titolari dei tributi di cui è prevista l'applicazione agevolata.

Per altro, la disposizione recata dall'articolo 2 assicura che i conferimenti rispondano a requisiti di razionalizzazione e rafforzamento della produzione industriale così che è ragionevole ritenere che le operazioni oggetto del provvedimento in rassegna determineranno una maggiore capacità di profitto da parte dei soggetti interessati con conseguente produzione di più elevati redditi imponibili.

Poiché il presente provvedimento non comporta aggravi per il bilancio dello Stato, né sotto forma di minori entrate, né sotto forma di maggiori spese, non viene predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per i conferimenti, in società esistenti o da costituire, di aziende, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa e di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie posti in essere da società esistenti alla data di entata in vigore della presente legge entro tre anni dalla data stessa, il 75 per cento della differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia distintamente indicato in bilancio o in apposito allegato e fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare residuo concorre a formare il reddito con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai conferimenti che, mediante la riorganizzazione delle strutture produttive interessate, rispondono alla finalità di razionalizzazione e rafforzamento della produzione industriale, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) ciascun conferimento deve concorrere in misura rilevante alla riorganizzazione delle strutture produttive interessate;

b) i conferimenti devono essere effettuati in società che fin dalla data di entrata in vigore della presente legge esercitano la stessa attività produttiva delle aziende o complessi aziendali conferiti o attività complementari, ovvero in società che vengono costituite mediante conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi alle medesime attività o ad attività complementari;

c) l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire deve essere superiore a 50 miliardi di lire;

d) le operazioni non devono intervenire tra società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione, da adottarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accerta che i conferimenti rispondono alle finalità indicate nel comma 1, avuto riguardo allo sviluppo industriale dei territori del Mezzogiorno, agli aspetti occupazionali e alle ragioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente, e che sussistono le condizioni previste nel medesimo comma 1. Ai fini dell'accertamento di cui al presente comma, il CIPE verifica preliminarmente che, nei settori in cui i conferimenti danno luogo ad ipotesi di concentrazione, non siano stati emessi dagli organi competenti, ove previsto da leggi vigenti alla data dell'accertamento, provvedimenti preclusivi.

3. Quando l'operazione riguarda, anche parzialmente, imprese a partecipazione statale, i Ministri interessati formulano le rispettive proposte al CIPE, che adotta le proprie deliberazioni.

4. In caso di accertamento positivo, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, corredata della relazione della società, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi della società stessa per il periodo in cui è avvenuto il conferimento.

ART. 3.

1. I conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire un milione.

2. Ai conferimenti per i quali sia intervenuto l'accertamento positivo di cui all'articolo 2 si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.